



FULCROS NEWS

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2022

Numero 10 del 07 marzo 2022

PREMESSA

La presente circolare analizza le principali caratteristiche del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (art. 57-bis del D.L. 50/2017) e le novità introdotte dall'art. 67, comma 10 del D.L. 73/2021 relativamente alle domande dell'anno 2022.

AMBITO SOGGETTIVO

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
- ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
- agli enti non commerciali.

AMBITO OGGETTIVO

Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- sulla **stampa** quotidiana e periodica **che pubblicano sul territorio nazionale (non riviste estere)**, anche on line. E' necessaria l'iscrizione della testata giornalistica presso il Tribunale competente e/o presso il Registro degli Operatori di Comunicazione ("ROC") ([Link Pagina ROC](#)) ed in ogni caso, devono essere dotati della figura del direttore responsabile
- sulle **emittenti televisive e radiofoniche** che trasmettono nel territorio nazionale, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato ed iscritte presso il ROC.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di

pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.

SPESE ESCLUSE

Sono escluse le spese sostenute per:

- l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi;
- promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line (no Google, Facebook ed altri social).

MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE

Le spese si considerano sostenute secondo l'art. 109 del TUIR, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate"

Si precisa che anche se ai fini della domanda non è necessario che la fattura attestante il sostenimento delle spese, sia stata pagata, ed il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

ATTESTAZIONE DELLE SPESE

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dai soggetti di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del D.lgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;
- ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis

c.c.

Tale attestazione:

- riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese;
- deve essere prodotta solo nel momento in cui tutte le spese risultano sostenute, ovvero in sede di redazione della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati";
- non deve essere inviata a nessun ente pubblico, ma va conservata per eventuali futuri controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;

ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

I soggetti interessati devono presentare mediante due appositi modelli in due diversi momenti, ovvero:

- la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**" contenente i dati degli investimenti effettuati nell'anno considerato. **Deve essere trasmessa dal 01/03/2022 al 31/03/2022 per gli investimenti relativi all'anno 2022.** Essa terrà conto sia delle spese già sostenute fino alla data di invio della comunicazione, sia della stima degli investimenti previsti per la rimanente parte dell'anno considerato e ancora da sostenere.
- la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", utile per dichiarare che gli investimenti indicati nella "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. **Tale domanda, va presentata dal 1° al 31 gennaio 2023.** Si precisa che gli importi presentati nella dichiarazione sostitutiva non devono essere superiori a quelli riportati nella "comunicazione di prenotazione".

Riguardo la stima da fare per le spese da sostenere fino alla fine dell'anno (per la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"), si consiglia di considerare un importo approssimativo in eccesso e non in difetto in quanto in sede di compilazione della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" sarà possibile solo rettificare in diminuzione e non in aumento l'importo da richiedere al momento della conferma del credito (entro il 31.01.2023).

Nessun documento deve essere allegato a nessuna delle due domande, tutta la documentazione a sostegno della domanda deve essere conservata per futuri eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate (fatture, contratti pubblicitari, Attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese redatta dal professionista).

Data la scarsità dei fondi stanziati, si sottolinea che l'ammontare del credito effettivamente spettante potrà subire diminuzioni in base al numero di richieste di domande di accesso al credito che perverranno al Dipartimento dell'Editoria.

RIEPILOGO TERMINI DI PRESENTAZIONE

Periodo di effettuazione degli investimenti	Comunicazione per l'accesso al credito	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati
2022	Dal 1° al 31 marzo 2022	Dal 1° al 31 gennaio 2023

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

A norma dell'art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017 (introdotto dall'art. 1 co. 608 della L. 178/2020 e sostituito dall'art. 67 co. 10 del DL 73/2021), per il 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del D.lgs. 471/97), con codice tributo "6900" (ris. Agenzia delle Entrate 41/2019), da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Dipartimento dell'Editoria che comunica l'ammontare spettante. Tale elenco verrà pubblicato successivamente al 31/01/2023, dopo la chiusura della finestra di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.

DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

TRATTAMENTO FISCALE

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP (FAQ 23.10.2019). Il credito d'imposta si configura quindi come un contributo in conto esercizio e sotto il profilo fiscale lo stesso genera ricavi ai sensi dell'art. 85 co. 1 lett. G) del TUIR.

L'agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis (art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019).

Fùlcros - Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riferimenti

Dott. Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it

Dott.ssa Stefania Candeli, mail stefaniacandeli@fulcros.it